

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3117 in data 12-06-2024

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE CAVA IN LOC. CHAMPLONG, NEL COMUNE DI SAINT-DENIS, PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MARMO VERDE VAL S.R.L. DI ARNAD, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 12/2009.

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 in data 29 maggio 2023 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la propria deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12;

richiamato, in particolare, l'articolo 17 della l.r. 12/2009, che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) attribuendo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità;

rilevato che in data 23 aprile 2024 da parte del progettista incaricato per conto della Società Marmo Verde Val s.r.l. con sede ad Arnad, è pervenuta alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientale e qualità dell'aria, la documentazione relativa al progetto di coltivazione di una cava di marmo, in loc. Champlong, nel Comune di Saint-Denis, per la verifica di assoggettabilità a VIA dell'intervento;

rilevato che l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità si è resa necessaria in quanto l'intervento sopracitato è ricompreso fra quelli inseriti nell'Allegato IV, categoria 8 "altri progetti", lettera i) della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

rilevato pertanto che, nell'ambito della presente procedura istruttoria, la Struttura competente ha ritenuto di individuare i seguenti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale consultati tramite comunicazione di inizio procedimento in data 29 aprile 2024:

- il Comune di Saint-Denis, quale Ente territoriale competente;
- il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, la Struttura pianificazione territoriale, l'Ufficio vincolo idrogeologico del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, la Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, la Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, e l'ARPA;

rilevato che ai sensi dell'art. 17, comma 5, della l.r. 12/2009 la Struttura competente ha provveduto a pubblicare sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, nella pagine a cura della Struttura regionale, la documentazione progettuale relativa all'istanza in oggetto;

dato atto che nel periodo di evidenza pubblica previsto dall'art. 17, comma 6, della l.r. 12/2009, che si è concluso in data 28 maggio 2024, non sono pervenute osservazioni da parte di terzi:

dato atto che da parte dei soggetti competenti consultati sono pervenute le seguenti osservazioni:

Struttura pianificazione territoriale:

“Con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di coltivazione della cava di marmo in località Champlong nel Comune di Saint-Denis e del successivo recupero ambientale, esaminata la documentazione fornita dal richiedente e resa disponibile nella pagina internet istituzionale, per quanto di competenza, si formulano le seguenti osservazioni.

L'area di coltivazione è inclusa all'interno delle attuali previsioni del PRAE per l'estrazione di marmo (Champlong) approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 2898/XIII del 27 marzo 2013 e ricade, inoltre, all'interno della sottozona Ed6* Champlong (cava marmo) del PRG comunale destinata ad usi speciali – aree per attività estrattive. Si rileva infine che il comma 6 dell'articolo 19 (Difesa del suolo) delle NTA precisa che “le attività estrattive in cava sono ammesse solo in quanto previste dal piano regionale delle attività estrattive e le relative aree sono riportate come sottozona di tipo Ed sulla tavola P4 [...]”, come nel caso in esame.

L'attività in esame risulta coerente rispetto alle previsioni regionali e locali di utilizzo dell'area in cui ricade, pertanto, dal punto di vista urbanistico e della pianificazione del territorio, non si ritiene necessaria l'attivazione di una procedura di VIA.”;

Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali:

“Con riferimento a quanto in oggetto, ai sensi della normativa vigente, non si ritiene di dover esprimere osservazioni in merito alla necessità di assoggettabilità a procedura di VIA del presente progetto.”;

ARPA Valle d'Aosta:

1. Premessa

Il presente parere viene redatto in riferimento alla documentazione messa a disposizione dalla Struttura regionale competente del procedimento in oggetto, secondo quanto indicato nella richiesta trasmessa con prot. n. 3356 del 29/04/2024 (prot. ARPA n. 5630 del 29/04/2024).

2. Valutazione dei potenziali impatti ambientali

Per quanto riguarda le componenti ambientali di competenza di questa Agenzia, ovvero emissioni in atmosfera, rumore, amianto, radiazioni non ionizzanti, rifiuti, suolo, acque sotterranee e acque superficiali, si ritiene che il progetto in esame non possa determinare impatti ambientali negativi di entità tale da comportare l'attivazione della procedura di VIA.”;

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:

“In riferimento alla richiesta di codesta Struttura, formulata con la nota prot. n. 3356 del 29/04/2024 (ns. rif. prot. n. 4385/DDS del 30/04/2024), si riportano le risultanze dell'istruttoria effettuata dallo scrivente Dipartimento.

La richiesta riguarda il progetto di coltivazione della cava di marmo in località Champlong, nel comune di Saint-Denis, individuata dal PRAE con il nome Champlong e collocata nella sottozona di PRG Ed06.

L'area oggetto di richiesta ricade in area vincolata a media pericolosità per frane, fascia F2, sulla cartografia degli ambiti inedificabili redatta ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/1998.

Esaminati gli elaborati allegati all'istanza, in relazione ai fenomeni attesi in sito e potenzialmente innescabili dal riavvio dell'attività di cava, alle dinamiche di caduta massi attese in sito, alla tipologia di litologia interessata dalla coltivazione, alla fratturazione del substrato roccioso, al contesto geologico-geomorfologico e alla posizione della stessa, si propone di sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto in oggetto in quanto:

- Non sono noti i livelli di rischio da caduta massi in merito alla possibilità di accesso all'area di cava con adeguati livelli di sicurezza;
- Non è esclusa la necessità di eseguire opere di protezione anche esternamente all'area individuata come PRAE;
- Le problematiche connesse alla coltivazione in sotterraneo della cava non descrivono le problematiche tecniche e geotecniche già riscontrate nel corso della precedente coltivazione;
- La conoscenza geologica del sito non è supportata da specifiche indagini geognostiche, l'area da indagare deve essere maggiormente estesa, i fenomeni di DGPV non sono caratterizzati con adeguato dettaglio rispetto alle lavorazioni che si intendono riavviare:
- Le sezioni geologiche devono essere redatte a scala di versante e le sezioni geologiche di progetto devono rappresentare l'ipotetico andamento delle discontinuità rilevate e la litologia interessata;
- La pericolosità del sito individuata dalla cartografia degli ambiti inedificabili non corrisponde allo stato di pericolosità effettivo dell'area (pareti e fratturazione);
- Le interferenze idrogeologiche non risultano approfondite nel dettaglio;
- Non sono indicate nel dettaglio le interferenze e le criticità gestionali derivanti dalla riattivazione di una cava al cui esterno sono presenti dei volumi rocciosi fortemente fratturati e incombenti sul versante sottostante ai piedi del quale è presente la viabilità regionale.

- Non sono definiti eventuali fabbisogni idrici, modalità di approvvigionamento e gestione di eventuali acque presenti in sotterraneo;
- Lo stato di recupero del sito non è stato caratterizzato dal punto di vista geologico, di compatibilità e in relazione alle dinamiche di caduta massi ad attività conclusa;
- Il progetto di recupero ambientale è incompleto
- Non è stato definito il suolo obiettivo tipo per la fase di recupero ambientale;
- Non sono fornite motivazioni per proporre configurazioni di recupero ambientale differenti;
- Non sono state proposte alternative progettuali;

In ogni caso la documentazione geologica e di compatibilità dovrà essere completa rispetto a quanto indicato dalle Linee guida documentali relativi alla coltivazione di cave.

Si evidenzia l'estrema fragilità geologica del contesto nel quale si intende operare in relazione alla quale si richiedono, pertanto, approfonditi e puntuali approfondimenti e valutazioni per poter verificare la concreta fattibilità dell'intervento che, ad oggi e sulla base delle conoscenze disponibili, appare molto critica.

Per le successive fasi autorizzative si chiede di inquadrare specificamente il sito di cava anche rispetto ai servizi ecosistemici connessi alla risorsa suolo mediante la compilazione della seguente tabella:

Sotto zona di PRG attualizzate	Tipologia suolo cartografata o di riferimento per analogia o rilievi	Servizi ecosistemici significativi attuali (numero e tipologia)	Servizi ecosistemici in previsione (numero e tipologia)	Livello di compromissione	Mq di suolo consumato o impermeabilizzato in previsione	Misure di compensazione
	Suolo da rilievo pedologico	Da integrare con valutazioni sito specifiche	Individuare quali servizi vengono compromessi nelle differenti fasi progettuali: stato attuale, stato di coltivazione, stato a recupero ambientale effettuato	Da valutare nelle differenti fasi progettuali: stato attuale, stato di coltivazione, stato a recupero ambientale effettuato	Da calcolare nelle Differenti fasi Progettuali: stato attuale, stato di coltivazione, stato a recupero ambientale effettuato	Da definire nelle differenti fasi progettuali: stato attuale, stato di coltivazione, stato a recupero ambientale effettuato

.”;

Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive:

“Richiamata la Vs. nota in data 29 aprile 2024 prot. n. 3358/TA, concernente la comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto in oggetto si fa presente quanto segue:

- l'area di cava a cui fa riferimento il progetto in località Champlong nel comune di Saint-Denis è ricompresa nel vigente P.R.A.E. (Piano Regionale delle Attività Estrattive) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2898/XIII in data 27 marzo 2013, ai sensi della l.r. 5/2008, previa V.A.S.;
- in tale area era già stata concessa in passato (sulla base dei precedenti P.R.A.E.) un'autorizzazione alla coltivazione di una cava in sotterraneo poi estinta, per scadenza dei termini, con Provvedimento Dirigenziale n. 3275 in data 20 luglio 2010;
- nel PRAE vigente (2013) l'area era stata comunque nuovamente inserita in quanto il giacimento era ancora potenzialmente sfruttabile;
- allo stato attuale, l'area oggetto di proposta di coltivazione, si presenta con situazioni di criticità, legate sia all'instabilità di alcuni affioramenti rocciosi che possono pregiudicare la logistica del cantiere (ad es. viabilità di accesso) sia, per quanto riguarda le eventuali problematiche relative alla

coltivazione in sotterraneo in quanto ci sono evidenti segnali di fratturazione del substrato roccioso che potrebbero peggiorare a seguito della ripresa dell'attività estrattiva;

- tali situazioni, pertanto, dovranno essere scrupolosamente valutate, in sede di Conferenza di Servizi, sulla base degli elaborati allegati all'istanza che la società interessata presenterà, ai sensi della l.r. 5/2008, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva,

Alla luce di quanto sopra comunicato si ritiene, per quanto di competenza, che il progetto in oggetto non sia da sottoporre alla procedura di V.I.A. in quanto ricadente in un'area ricompresa nel P.R.A.E. vigente.

Si fa presente che eventuali richieste di integrazioni, aggiornamenti, approfondimenti, o dettagli, da parte delle Strutture e degli Enti interessati, verranno prese in considerazione successivamente alla presentazione presso questa Struttura, da parte della Società interessata, di apposita istanza di autorizzazione all'attività estrattiva, per la quale, considerate le varie criticità che dovranno essere affrontate, non si può garantire un esito positivo.”;

atteso pertanto che, pur prendendo atto che l'area oggetto di intervento è inserita nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) (il quale è stato soggetto, nel suo complesso, a procedura di valutazione ambientale strategica nel 2012), nella consultazione con i soggetti competenti è stato evidenziato quanto segue:

- allo stato attuale, l'area oggetto di proposta di coltivazione, si presenta con situazioni di criticità, legate sia all'instabilità di alcuni affioramenti rocciosi che possono pregiudicare la logistica del cantiere (ad es. viabilità di accesso) sia, per quanto riguarda le eventuali problematiche relative alla coltivazione in sotterraneo in quanto ci sono evidenti segnali di fratturazione del substrato roccioso che potrebbero peggiorare a seguito della ripresa dell'attività estrattiva;

- l'estrema fragilità geologica del contesto nel quale si intende operare in relazione alla quale si richiedono, pertanto, approfonditi e puntuali approfondimenti e valutazioni per poter verificare la concreta fattibilità dell'intervento che, ad oggi e sulla base delle conoscenze disponibili, appare molto critica.

ritenuto pertanto che, pur essendo l'area oggetto di intervento inserita nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), alla luce delle potenziali criticità ambientali del sito, si ritiene necessario che il progetto in argomento sia sottoposto ad un esame congiunto in sede di valutazione di impatto ambientale, al fine di valutare la compatibilità ambientale dell'intervento nella configurazione progettuale proposta, con i vari soggetti competenti in materia ambientale e territoriale;

DECIDE

1) di dichiarare l'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, prevista dagli articoli 18 e seguenti della legge regionale 26 maggio 2009 n. 12, del progetto di coltivazione cava, in loc. Champlong, nel Comune di Saint-Denis – proposto dalla Società Marmo Verde Val s.r.l. con sede a Arnad, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 12/2009;

2) di motivare l'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di cui al punto 1), in quanto, pur prendendo atto che l'area oggetto di intervento è inserita nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), nella consultazione con i soggetti competenti è stato evidenziato quanto segue:

- allo stato attuale, l'area oggetto di proposta di coltivazione, si presenta con situazioni di criticità, legate sia all'instabilità di alcuni affioramenti rocciosi che possono pregiudicare la logistica del cantiere (ad es. viabilità di accesso) sia, per quanto riguarda le eventuali problematiche relative alla coltivazione in sotterraneo in quanto ci sono evidenti segnali di fratturazione del substrato roccioso che potrebbero peggiorare a seguito della ripresa dell'attività estrattiva;

- l'estrema fragilità geologica del contesto nel quale si intende operare in relazione alla quale si richiedono, pertanto, approfonditi e puntuali approfondimenti e valutazioni per poter verificare la concreta fattibilità dell'intervento che, ad oggi e sulla base delle conoscenze disponibili, appare molto critica.

Si ritiene pertanto necessario che il progetto in argomento sia sottoposto ad un esame congiunto in sede di valutazione di impatto ambientale, al fine di valutare la compatibilità ambientale dell'intervento nella configurazione progettuale proposta con i vari soggetti competenti in materia ambientale e territoriale;

3) di evidenziare che, nelle successive fasi progettuali ed autorizzative di VIA, gli elaborati progettuali dovranno essere approfonditi ed integrati così come richiesto dai soggetti competenti intervenuti in istruttoria;

4) di evidenziare che la procedura di valutazione di impatto ambientale, e l'acquisizione dei vari titoli autorizzativi, compresa l'autorizzazione all'attività estrattiva, saranno integrati contestualmente nell'ambito di un procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale condotto ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006;

5) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;

6) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale nella pagine a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE

- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE

- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 13/06/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO